



Cod. I2 – P2  
Cod. LMS – OPA – GR / gr

Circolare n.116

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale

**Prot.: 0003592**

**Data: 15/11/2016**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria – Compilazione  
certificati attestanti l'esecuzione di prestazioni**

E' stato sottoposto a questo Consiglio Nazionale il caso di un iscritto, progettista del restauro di un edificio con vincolo monumentale, autore del progetto ai vari livelli, della Direzione Lavori, ecc. I lavori sono stati certificati alla ditta da una società di consulenza per circa euro 1.350.000 in OG2, accompagnati dal certificato di buon esito dalla Soprintendenza. L'architetto in questione, interessato alla categoria E22, può certificare la stessa cifra o deve scomputare tutto il valore degli impianti (residenziali standard), le parti strutturali, ecc.?

Rilevando il sussistere di notevole confusione sull'argomento tra gli operatori del settore, si è ritenuto di redigere il seguente parere, di carattere generale.

Va preliminarmente osservato che il Decreto Legge n. 70/2011, convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva introdotto il comma 3-bis dell'art. 42 del Codice dei Contratti che così recitava: *“Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11”*.

Ebbene a questa disciplina, nonostante l'avvio di una consultazione on line dell'AVCP (oggi ANAC), non seguì alcun atto definitivo e dunque nessun modello è stato “ufficialmente” emanato.

Oggi la disciplina del nuovo codice dei contratti, il D.Lgs. 50/2016, prevede all'articolo 81:

*“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata*



gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”.

Cioè fino all'adozione del predetto decreto le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Per rispondere al quesito è necessario richiamare la disposizione del regolamento, oggi non più in vigore, secondo cui:

*“1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:*

*[...]*

*b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;*

*c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;*

*[...]*

*2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti*



*privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.*

*3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti. [...]"*

Oggi, a rigore, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 263 del DPR 207/2010, non è vigente alcuna disposizione che disciplina tali certificazioni.

Si può fare riferimento alla proposta di linee guida definitiva, pubblicata nel sito ANAC a fine giugno 2016, per verificare se l'Autorità Anticorruzione intenda introdurre significative novità in merito ai requisiti.

Al punto 2.2.2 delle linee guida sui servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria si riporta tra l'altro:

*"2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.*

*Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall' art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:*

*[...]*

*b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all' art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;*

*c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all' art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;*

*[...]*

*2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti ( art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). [...]*

*2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli*





*studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all' art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".*

[...]

*2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).*

[...]"

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in attesa della banca dati ex art. 81 del nuovo Codice, potrebbe essere utile riferimento quanto espresso dall'AVCP in sede di consultazione per il modello di certificazione delle prestazioni di cui si è parlato in premessa, così come il manuale che disciplina l'emanazione dei C.E.L. (rinvenibile nel sito ANAC).

**Si ritiene che, per le prestazioni sottoposte alla disciplina codicistica, per la certificazione il responsabile del procedimento, tenuto conto della tipologia di prestatore di servizi prevista dall'articolo 46 del nuovo codice (art. 90 del vecchio), non possa che fare riferimento:**

- Alle classi e categorie previste nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito;
- Alle classi e categorie previste in eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti in sede di esecuzione del contratto di servizi e forniture.

Pertanto, se negli atti sopra citati è **prevista un'unica categoria** rientrante in classe I, categorie a), b), c), d) ed e), **che riguardi immobili di interesse storico artistico, il RUP emetterà un certificato sull'intero importo, con riferimento all'unica categoria E.22 del nuovo D.M. 17 giugno 2016 (recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell' art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) in vigore dal 27 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).**

Nel caso di servizi svolti per committenti privati, i certificati di buona e regolare esecuzione saranno rilasciati da committenti privati o dichiarati dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria. La documentazione dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

